

Comune di Margarita

Provincia di Cuneo



***REGOLAMENTO PER L'USO
DELLO STEMMA
DEL GONFALONE
DELLA FASCIA TRICOLORE
E
DELLE BANDIERE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.06.2007.

CAPO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO II

LO STEMMA

ART. 2

Descrizione dello stemma

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data *20 ottobre 1990* e conforme al bozzetto allegato: *“di rosso, alla croce diminuita, d'argento, accompagnata nel primo e nel quarto quarto, dalla pianta di margherita di verde, posta in sbarra, uscente dall'angolo destro della punta, fogliata di due, dello stesso, fiorita di tre fiori, posti a ventaglio, d'oro con la corolla d'argento; nel secondo quarto, dalla croce diminuita d'argento; nel terzo quarto, dal leone d'oro. Ornamenti esteriori da Comune”*.

ART. 3

Uso Civico

Lo stemma identifica il Comune di Margarita e lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: “COMUNE DI MARGARITA” posta sopra lo scudo.

La dicitura “COMUNE DI MARGARITA” identifica il territorio comunale, l'Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle Leggi e dallo Statuto comunale.

ART. 4

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune di Margarita, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma è riservato al Comune.

Potrà essere autorizzato l'utilizzo dello stemma in favore di Enti ed associazioni che perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che rivestano interesse rilevante e che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune.

Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro.

3. L'utilizzo da parte degli Enti ed associazioni, di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale.
4. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per il Comune e l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca con provvedimento della Giunta comunale, ferma la possibilità di richiesta risarcimento dei danni cagionati in sede giudiziaria o stragiudiziaria.

CAPO III

IL GONFALONE

ART. 5

Descrizione del gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune è costituito da: *“ drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”*.
2. Il gonfalone è ordinariamente custodito nella “Sala consiliare” del Palazzo Comunale.

ART. 6

Uso del gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale, da quella della Regione Piemonte e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.
3. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Festa del S. Patrono (agosto)
 - Anniversario della Liberazione (25 aprile)
 - Festa della Repubblica (giugno)
 - Festività del Corpus Domini
 - Festa dell'Unità Nazionale (novembre)
 - Lutto cittadino, regionale o nazionale
 - Cerimonie di gemellaggio
 - Cerimonie organizzate dal Comune
 - Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
 - Cerimonie funebri di Sindaci ed ex Sindaci, Amministratori in carica e dipendenti in servizio.

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

ART. 7

Fascia tricolore

- 1 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
- 2 L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO V

BANDIERE

ART. 8

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

- 1 All'esterno del Palazzo Municipale possono esporsi quotidianamente la bandiera nazionale, europea e regionale.
- 3 Le bandiere, se esposte nelle ore notturne, dovranno essere adeguatamente illuminate.

ART. 9

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

- 1 All'interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale, della Regione Piemonte e dell'Unione Europea sono quotidianamente esposte nella Sala del Consiglio Comunale.
- 2 In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
- 3 Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 10

Modalità di esposizione delle bandiere

- 1 Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
- 2 Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
- 3 Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 4 Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 5 Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta, o recare all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
- 6 Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO VI

RESPONSABILE

ART. 11

Responsabile dell'applicazione del Regolamento

- 1 Con delibera della Giunta comunale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione dei capi III e V del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione di approvazione .